

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Decreto Brexit: fissata la decorrenza di iscrizione all'Aire – 2° parte

di **Marco Bargagli**

In un [precedente contributo](#) si sono ricordati i presupposti al ricorrere dei quali il contribuente è considerato **fiscalmente residente nel territorio dello Stato**, nonché la **presunzione legale relativa** di residenza che opera quando il contribuente, pur essendosi **cancellato dall'anagrafe della popolazione residente**, si sia trasferito in uno **Stato a regime fiscale privilegiato**.

Con riferimento alla **decorrenza di iscrizione all'Aire** e alla contestuale **cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente** in Italia, è recentemente intervenuta l'Agenzia delle entrate con la [risposta all'interpello n. 270 del 18.07.2019](#), avente ad oggetto “*Gli adempimenti fiscali ai fini delle II.DD. e IVIE da parte di un soggetto trasferitosi in Gran Bretagna*”.

Il soggetto istante ha dichiarato di possedere la **doppia cittadinanza italiana e britannica**, essendo nato in Gran Bretagna da genitori italiani e di essere **attualmente residente a Londra**.

Inoltre, il soggetto istante:

- ha ottenuto, nel 2006, la **residenza in Italia** in seguito al suo **trasferimento per motivi di lavoro**;
- ha presentato, in data **19.01.2018**, la **richiesta di iscrizione all'Aire** al Consolato Generale d'Italia a Londra poiché, sempre per motivi di lavoro, è **ritornato in Gran Bretagna**;
- **a partire da ottobre 2017** ha cessato in Italia ogni **rapporto di lavoro**, sia come **dipendente**, sia **occasionale**;
- dal **22.01.2018** ha iniziato a lavorare come dipendente di una società con sede nel Regno Unito.

Inoltre, per quanto riguarda le sue **relazioni personali**, l'istante ha evidenziato che i suoi genitori risiedono nella casa in cui **vive a Londra** e sua moglie, **ogni mese, si reca a Londra** per trascorrere **alcuni giorni insieme al coniuge**, come emerge dai **biglietti aerei** che sistematicamente **documentano i viaggi effettuati all'estero**.

Tutto ciò premesso il contribuente ha **chiesto la conferma** (ai fini **Irpef**, alle relative **addizionali comunale e regionale**, all'**Imu** e all'**IvIE**), di poter essere considerato **fiscalmente residente nel Regno Unito** già dal 2018.

Preso atto delle argomentazioni logico-giuridiche espresse nell'istanza di interpello, l'Agenzia delle entrate ha anzitutto **delineato il contesto normativo di riferimento** e, simmetricamente, valutato il rapporto intercorrente tra la **normativa interna** e le **disposizioni convenzionali** di riferimento.

Successivamente, è stato posto in evidenza che, **come risulta nell'istanza di interpello**, nonché dalle informazioni consultabili nell'Anagrafe tributaria sulla base dei dati desunti dall'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (Aire), istituita presso il competente Ministero dell'Interno ([articolo 1 L. 470/1988](#)), **il soggetto istante è formalmente iscritto all'Aire dal 04.07.2018**.

In merito, giova ricordare che l'[articolo 16, comma 3, D.L. 22/2019](#) (c.d. "Decreto Brexit"), ha inserito il **comma 9-bis** nell'[articolo 6 L. 470/1988](#), in base al quale, **gli effetti della dichiarazione relativa al trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero**, rese all'ufficio consolare competente, **decorrono dalla loro data di presentazione, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza**, a norma della vigente legislazione anagrafica.

La nuova disposizione prevede, inoltre, che le **dichiarazioni presentate anteriormente** alla data di entrata in vigore del **D.L. 22/2019** e **non ancora ricevute dall'ufficiale di anagrafe**, hanno sempre decorrenza dalla **data di presentazione**.

In buona sostanza, **l'iscrizione all'Aire avrà effetto** dalla **data di presentazione della relativa domanda**, senza **dover aspettare la ricezione da parte dell'ufficiale dell'anagrafe**, ossia la dichiarazione di trasferimento da parte dell'ultimo comune di residenza.

Di contro, in precedenza, l'abrogato [articolo 7 D.P.R. 323/1989](#) (recante il regolamento per l'esecuzione della L. 470/1988), fissava la decorrenza dalla **data di ricezione della stessa da parte dell'ufficiale di anagrafe**.

Sullo specifico tema, occorre tuttavia precisare che:

- la nuova disposizione, introdotta con il **L. 22/2019**, **risulta inapplicabile** alla fattispecie rappresentata nell'istanza, avendo **già ricevuto l'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di trasferimento all'estero** resa dal contribuente al competente consolato;
- **il contribuente deve essere identificato come soggetto fiscalmente residente nel nostro Paese per il periodo d'imposta 2018**, sussistendo una delle tre condizioni - alternative tra di loro - previste dall'[articolo 2, comma 2, Tuir](#) e, in particolare, **l'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta** (infatti, il soggetto istante risulta essere formalmente iscritto all'Aire dal 04.07.2018);

Quindi **per l'annualità 2018 tutti i redditi percepiti dal soggetto istante, ovunque siano stati prodotti**, devono essere **tassati nel nostro Paese**, con possibilità di **evitare l'eventuale doppia imposizione sul reddito** sulla base di quanto previsto dall'**articolo 24, paragrafo 3**, della

Convezione, ai sensi del quale *“Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono **imponibili nel Regno Unito**, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito ... **può includere nella base imponibile** di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, **l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Regno Unito**, ma l'ammontare della **deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile** ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo”*.

Di conseguenza, in **relazione all'annualità 2018**, il soggetto residente in Italia sarà tenuto a dichiarare all'Amministrazione finanziaria italiana **tutti i redditi percepiti, ovunque siano stati prodotti**, ai fini **dell'applicazione dell'Irpef** e delle relative Addizionali comunale e regionale.

Inoltre, la qualità di soggetto passivo residente nel nostro Paese comporta, per l'esercizio 2018, anche **l'imponibilità ai fini Ivie dell'immobile** che l'istante dichiara di possedere nel Regno Unito, tenuto conto che, ai sensi dell'[articolo 19, comma 13, D.L. 201/2011](#), **l'imposta è dovuta** sul **“valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”**.

Infine, in relazione all'applicazione **dell'Imposta municipale propria (Imu)** relativa all'abitazione ubicata a Rimini, di cui l'istante ha dichiarato di essere **comproprietario con la moglie**, l'Agenzia delle entrate ha dichiarato che **“non si rilevano profili di competenza”**.

Infatti, con la [risoluzione n. 73/E del 06.07.2012](#), è stato chiarito che la **trattazione delle istanze di interpello** concernenti l'applicazione della normativa **in materia di Imu è attribuita esclusivamente all'ente impositore**, in quanto **titolare della potestà impositiva**, nella quale è compreso l'esercizio dei poteri di accertamento del tributo.

Seminario di specializzazione

**LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IMPATRIATI:
NOVITÀ E APPLICAZIONI PRATICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)